



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot.22242 /RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il D.P.R. 14 ottobre 1958, n° 1074 recante “approvazione del regolamento di esecuzione della predetta legge 22 dicembre 1957, n° 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 384, recante modifiche alla citata legge 1293/1957, che prevede l’istituzione di apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze per la determinazione della somma da corrispondere a titolo di corrispettivo Una Tantum;

Visto in particolare l'art. 1, lett. b), della predetta legge n. 384/1980 che stabilisce che nelle fattispecie ivi previste l'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio avvenga a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una somma di denaro a titolo di corrispettivo Una Tantum;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25, recante modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili, con le quali vengono ampliati i suindicati casi di assegnazione delle rivendite di generi di monopolio a trattativa privata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante “norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2003 n. 385, recante “regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”;

Visto il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2010 recante “Proroga degli organismi operanti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

Visto l’art. 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane;

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE ACCISE E MONOPOLIO TABACCHI
Ufficio gestione monopolio rivendite tabacchi

00153 Roma, P.zza Mastai 11 – Telefono +39 06-5857.1 – Fax +39 06-5857.2862 - e-mail: monopoli.rivenditetabacchi@aams.it



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Visto il Decreto Ministeriale 8 novembre 2012 concernente il “trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incorporata nell’Agenzia delle Dogane;

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, n.38, regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Vista la nota prot. n. 5911 R.U. del 16 gennaio 2015 con la quale il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di garantire la cura delle funzioni istituzionali e delle azioni demandate al Vicedirettore Area Monopoli, ha avocato a se le dette funzioni;

Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per il calcolo della somma di denaro a titolo di corrispettivo una tantum da corrispondere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

L’importo da corrispondere a titolo di corrispettivo una tantum deve essere calcolato secondo i criteri di seguito indicati per le relative fattispecie.

ASSEGNAZIONE A MEZZO DI TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITE ORDINARIE DI NUOVA ISTITUZIONE IN CASO DI ASTA DESERTA E CONCORSO INFRUTTUOSO:

se la media aritmetica della distanza delle tre rivendite più vicine è minore o uguale a 500 metri, l’importo da corrispondere è pari alla quarta parte della somma dei redditi delle tre rivendite più vicine;

se la media aritmetica della distanza delle tre rivendite più vicine è compresa tra 500 e 1.000 metri, l’importo da corrispondere è pari alla quarta parte della somma dei redditi delle tre rivendite più vicine ridotta del 5%;

se la media aritmetica della distanza delle tre rivendite più vicine è superiore a 1.000 metri, l’importo da corrispondere è pari alla quarta parte della somma dei redditi delle tre rivendite più vicine ridotta del 10%.

L’importo determinato non potrà comunque essere inferiore al minimo di €5.500,00.

ASSEGNAZIONE A MEZZO DI TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITE ORDINARIE DI NUOVA ISTITUZIONE IN CASO DI ASTA INFRUTTUOSA:

in presenza di offerte inferiori al limite minimo stabilito dalla busta segreta, l’una tantum è uguale alla media aritmetica tra il valore minimo della scheda segreta e la migliore offerta;

in presenza di offerte superiori al limite massimo stabilito dalla busta segreta, l’una tantum è uguale alla migliore offerta maggiorata del 10%.

L’importo determinato non potrà comunque essere inferiore al minimo di €5.500,00;

ASSEGNAZIONE AL CONIUGE, AL PARENTE O ALL’AFFINE DI RIVENDITE ORDINARIE VACANTI DEL TITOLARE E DEL COADIUTORE AVENTE TITOLO:

l’una tantum è pari al 20% del reddito conseguito dalla rivendita nell’ultimo anno finanziario di intero funzionamento;



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

ove non vi sia un esercizio di intero funzionamento compreso nell'arco del triennio, si prenderà il reddito più elevato, ove via sia un esercizio il cui reddito sia pari a zero, si retroagirà all'esercizio immediatamente precedente.

ASSEGNAZIONE A MEZZO DI TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITE ORDINARIE DI PRIMA CATEGORIA VACANTI DEL TITOLARE IN CASO DI ASTA DESERTA:

l'una tantum è pari al reddito posto a base d'asta.

L'importo determinato non potrà comunque essere inferiore al minimo di €5.500,00.

ASSEGNAZIONE A MEZZO DI TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITE ORDINARIE DI PRIMA CATEGORIA VACANTI DEL TITOLARE IN CASO DI ASTA INFRUTTUOSA:

in presenza di offerte inferiori al limite minimo stabilito dalla busta segreta, l'una tantum è uguale alla media aritmetica tra il valore minimo della scheda segreta e la migliore offerta;

in presenza di offerte superiori al limite massimo stabilito dalla busta segreta, l'una tantum è uguale alla migliore offerta maggiorata del 10%.

L'importo determinato non potrà comunque essere inferiore al minimo di €5.500,00.

ASSEGNAZIONE A MEZZO DI TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITE ORDINARIE DI SECONDA CATEGORIA VACANTI DEL TITOLARE IN CASO DI CONCORSO DESERTO O INFRUTTUOSO:

se il reddito conseguito nell'ultimo anno di intero funzionamento è uguale o minore di €2.583,00, l'una tantum è uguale al reddito in questione ridotto del 30%;

se il reddito conseguito nell'ultimo anno di intero funzionamento è compreso tra €2.583,00 €3.873,00 l'una tantum è uguale al reddito in questione ridotto del 20%;

se il reddito conseguito nell'ultimo anno di intero funzionamento è compreso tra €3.873,00 e €5.165,00 l'una tantum è uguale al reddito in questione ridotto del 10%;

ove non vi sia un esercizio di intero funzionamento compreso nell'arco del triennio, si prenderà il reddito più elevato;

ove via sia un esercizio il cui reddito sia pari a zero, si retroagirà all'esercizio immediatamente precedente.

L'importo determinato non potrà comunque essere inferiore al minimo di €1.100,00.

ASSEGNAZIONE A MEZZO DI TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITE ORDINARIE DI PARTICOLARE IMPORTANZA:

se il reddito conseguito nell'ultimo anno di intero funzionamento è uguale o minore di €5.165,00, l'una tantum è uguale al reddito maggiorato del 20%;

se il reddito conseguito nell'ultimo anno di intero funzionamento è maggiore di €5.165,00, l'una tantum è uguale al reddito maggiorato del 40%.

ove non vi sia un esercizio di intero funzionamento compreso nell'arco del triennio, si prenderà il reddito più elevato;

ove via sia un esercizio il cui reddito sia pari a zero, si retroagirà all'esercizio immediatamente precedente.



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITE SPECIALI DI NUOVA ISTITUZIONE:

se il periodo per il quale è richiesta l'istituzione è riferito al novennio, l'una tantum è pari al 7% del prodotto tra il coefficiente e il 10% del numero dei potenziali frequentatori annuali;

se il periodo contrattuale richiesto è inferiore al novennio, l'una tantum sarà fissata in proporzione alla durata richiesta.

Per coefficiente si intende l'importo risultante dal rapporto tra fatturato annuo nazionale dei tabacchi e la popolazione italiana risultante dall'ultimo censimento moltiplicato per l'aliquota dell'aggio.

Il numero dei potenziali frequentatori si otterrà:

per i distributori di carburanti, dividendo il quantitativo di carburanti erogato in un anno per 6000 [tale importo è ottenuto dal prodotto di 25 (giorni di apertura al mese) per 20 (consumo medio pro capite espresso in litri) per 12 (numero complessivo di mesi in un anno)];

se il quantitativo di carburanti erogato si riferisce ad un periodo inferiore ad un anno, l'importo (6000) sarà proporzionato al corrispondente numero di mesi; nel caso di gpl o metano il consumo medio procapite è pari a 40 litri; nel caso di indisponibilità dell'erogato di carburanti, in ragione dell'iniziale mancato funzionamento dell'impianto di distribuzione, il numero dei frequentatori sarà costituito dagli scontrini emessi, come risultanti da dichiarazione sostitutiva;

per le stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, ove non vi siano rivendite attive già operanti, dalla media tra il numero di frequentatori della stazione ferroviaria, metropolitana o aeroporto, e il numero dei frequentatori del locale da adibirsi a rivendita speciale risultanti dal numero di scontrini fiscali emessi. Entrambe le attestazioni (frequentatori e scontrini fiscali) dovranno essere rilasciate con dichiarazione sostitutiva;

per le sale bingo dal numero di frequentatori annuali, attestato tramite dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'esercente; in mancanza sarà preso in considerazione il numero di cartelle acquistate dal concessionario diviso il numero di giorni del periodo di riferimento; il risultato sarà diviso per dieci;

per gli stabilimenti balneari, termali, villaggi turistici e campeggi, dalla media tra il numero degli effettivi visitatori dell'intera struttura - come attestati da dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla proprietà della struttura stessa - e il numero dei visitatori del locale da adibirsi a rivendita speciale - attestati con dichiarazione sostitutiva del proprietario del locale;

per gli alberghi, dalla media tra il numero massimo di posti letto - come attestati da dichiarazione sostitutiva della proprietà della struttura - e il numero dei visitatori del locale/Bar - attestati con dichiarazione sostitutiva;

per i centri commerciali e outlet, dalla media tra il numero degli effettivi visitatori dell'intera struttura - come attestati da dichiarazione sostitutiva della proprietà della struttura stessa - e il numero dei visitatori del locale da adibirsi a rivendita speciale - attestati con dichiarazione sostitutiva del proprietario del locale;

per gli ipermercati, caratterizzati dalla riferibilità ad una unica gestione dell'attività di vendita al minuto, dal numero di frequentatori della struttura attestati tramite dichiarazione sostitutiva;

per le caserme, case di pena e strutture similari dal numero di frequentatori della struttura, attestati da dichiarazione sostitutiva; ove queste siano gestite direttamente da personale militare o da associazioni senza scopo di lucro, la somma di denaro una tantum sarà pari al 10% dell'importo scaturito dalla formula da applicare per la nuova istituzione di rivendite speciali.



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

In tutti i casi sopra indicati in cui sia già funzionante un patentino, l'una tantum sarà pari a 10% dei prelevamenti effettuati aumentati del 50%.

In ogni caso:

per un periodo contrattuale di nove anni, il relativo importo non dovrà essere inferiore a:

€ 4.500,00 per le rivendite stagionali;

€ 500,00 per le rivendite presso le caserme e le case di pena;

€ 5.500,00 per le rivendite all'interno delle stazioni di servizio automobilistico;

€ 8.500,00 per tutte le altre rivendite annuali;

per periodi inferiori al novennio, il relativo importo non dovrà essere inferiore a:

€ 7.800,00 per le rivendite annuali all'interno delle stazioni di servizio automobilistico;

€ 2.500,00 per le rivendite stagionali;

€ 250,00 per le rivendite presso le caserme e le case di pena;

€ 4.500,00 per tutte le altre rivendite annuali.

OVE GIÀ ESISTENTE UNA O PIÙ RIVENDITE:

in tutti i casi di istituzione di rivendite speciali all'interno di stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, centri commerciali e strutture similari, l'una tantum sarà pari alla somma dei redditi di tutte le rivendite speciali operanti nella zona di riferimento, conseguiti nell'anno precedente - a quello della richiesta - di intero funzionamento, diviso il numero delle stesse rivendite speciali già operanti più quella da istituire. Il risultato così ottenuto sarà ridotto del 50%. L'importo dell'Una tantum si riferisce ad un anno di gestione ed andrà pertanto rapportato al periodo contrattuale richiesto.

VOLTURA DI RIVENDITE SPECIALI GIÀ ESISTENTI:

l'una tantum riferita al novennio di gestione, sarà pari al 10% del prodotto tra il reddito più recente di intero funzionamento, conseguito nell'ultimo triennio, e i nove anni. Ove non vi sia un esercizio di intero funzionamento, si prenderà il reddito più elevato;

per periodi contrattuali inferiori al novennio, l'una tantum relativa al novennio di gestione sarà diminuita della cifra derivante dal prodotto tra la metà del reddito conseguito dalla rivendita nell'ultimo anno finanziario di intero funzionamento e il risultato ottenuto dalla differenza tra il novennio e il numero di anni per il quale si richiede il rinnovo, divisa per i nove anni.

Per le rivendite speciali stagionali si prenderà come riferimento il reddito più elevato conseguito nel triennio precedente.

TRASFORMAZIONE DA RIVENDITE SPECIALI STAGIONALI IN RIVENDITE SPECIALI ANNUALI:

l'una tantum sarà pari al 10% del reddito annuo presunto così determinato: all'ultimo reddito stagionale conseguito, sarà sommato il doppio dello stesso reddito stagionale abbattuto del 30%. L'una tantum così ottenuta è relativa ad un anno di gestione e, pertanto, deve essere rapportata al periodo contrattuale residuo della rivendita oggetto di trasformazione.

Roma, 24 Febbraio 2015

Giuseppe PELEGGI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs 39/93